

## DICHIARAZIONI

---

### ***L'opzione per il consolidato nel quadro OP del modello Redditi SC 2018***

di Luca Mambrin

L'istituto del **consolidato fiscale**, disciplinato dagli articoli da [117](#) a [129 Tuir](#), permette alle società che appartengono al medesimo gruppo di determinare il proprio **reddito complessivo** senza procedere alla liquidazione dell'imposta, ma trasferendolo, per la tassazione, alla **società consolidante** che a tal fine deve predisporre la dichiarazione del gruppo determinando **un'unica base imponibile**, in modo da poter eventualmente compensare nell'esercizio utili di una società partecipante al gruppo con le perdite di altre società.

Possono optare per il **regime del consolidato**:

- le **società e gli enti di cui all'[articolo 73, comma 1, lett. a\) e b\), Tuir](#)** per i quali sussiste il **rapporto di controllo**, con ciascuna società consolidata, come definito dall'[articolo 117 Tuir](#) e dall'**articolo 1 D.M. 09.06.2004**;
- solo in **qualità di consolidanti**, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'[articolo 73, comma 1, lett. d\), Tuir](#), a condizione:
  1. di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un **accordo per evitare la doppia imposizione**;
  2. di **esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa**, come definita dall'[articolo 55 Tuir](#), mediante una **stabile organizzazione**.

Nell'ambito del modello **Redditi SC 2018** la **sezione II del quadro OP** va compilata dalla **consolidante** per comunicare:

- **l'esercizio** dell'opzione per la tassazione di gruppo;
- **la revoca** dell'opzione per la tassazione di gruppo.

Per il **consolidato nazionale** al termine del **triennio** l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata ([articolo 117, comma 3, Tuir](#)) mentre per il **consolidato mondiale** al termine del **quinquennio** l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il **successivo triennio** a meno che non sia revocata ([articolo 132, comma 3, Tuir](#)).

La comunicazione va effettuata dalla consolidante all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel **periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare o**

**revocare o confermare** la predetta opzione ([articolo 119, comma 1, lett. d\), Tuir](#)).

Inoltre, la **sezione II del quadro OP** va compilata dalla consolidante per comunicare la modifica del criterio utilizzato, ai sensi dell'[articolo 124, comma 4, Tuir](#), per l'eventuale attribuzione delle **perdite residue** alle società che le hanno prodotte (in caso di **interruzione anticipata** della tassazione di gruppo o di **revoca** dell'opzione). Tale comunicazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende **rinnovare l'opzione** (rinnovo tacito).

Qualora nell'ambito del gruppo **ricorrano simultaneamente le suddette ipotesi**, nella sezione vanno evidenziati i diversi casi per i quali è effettuata la comunicazione, indicando, altresì, **tutti i soggetti partecipanti al consolidato**.

Se l'opzione è esercitata per il gruppo di imprese **consolidate residenti**, va barrata la casella "**Consolidato nazionale**",

Consolidato  
nazionale  
☐

mentre nell'ipotesi in cui la comunicazione è presentata per il gruppo di imprese **consolidate non residenti**, va barrata la casella "**Consolidato mondiale**".

Consolidato  
Mondiale  
☐

Infine, nelle ipotesi di concorso tra **consolidato nazionale** e **consolidato mondiale** vanno barrate entrambe le caselle.

La società o ente controllante che opta per il regime deve indicare nella casella "**Interpello**" uno dei seguenti codici:

Interpello  
☐

- **"1"**, nel caso in cui non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dall'[articolo 132, comma 3, Tuir](#);
- **"2"**, nel caso in cui avendo presentato la predetta istanza, non abbia ricevuto risposta positiva.

Nei righe da **OP6 a OP10** devono essere riportati i **dati relativi alla società consolidata**, indicando:

- nella **colonna 1** il codice fiscale e nella **colonna 2** la denominazione o la ragione sociale del soggetto consolidato;
- nella **colonna 3** (“*Tipo comunicazione*”) il **tipo di comunicazione** relativa a ciascuna società consolidata. Pertanto, nella casella va inserito il codice:

1. **esercizio** dell’opzione per la tassazione di gruppo;
2. **revoca** dell’opzione per la tassazione di gruppo;
3. **conferma** della tassazione di gruppo;
4. **modifica** del criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle perdite residue,

- nella **colonna 4** (“*Esercizio sociale*”), con riferimento al periodo di tre anni di durata dell’opzione ([articolo 117, comma 3, Tuir](#)) l’**esercizio sociale nel quale viene resa la comunicazione**. Nella casella va inserito il codice:

1. *primo periodo*;
2. *secondo periodo*;
3. *terzo periodo*.

In caso di **operazioni straordinarie** che **non determinano l’interruzione della tassazione di gruppo**, il nuovo assetto organizzativo va evidenziato in occasione del **rinnovo dell’opzione**.

In particolare va barrata la **colonna 5** (“*Operazioni straordinarie*”) qualora si tratti di nuova società risultante dall’operazione, e vanno compilate anche la **colonna 3** “*Tipo comunicazione*” e la **colonna 4** “*Esercizio sociale*” riportando, rispettivamente, il codice relativo al tipo di comunicazione effettuata (ad esempio: 2 per la revoca dell’opzione; 3 per la conferma della tassazione di gruppo) nonché l’esercizio sociale di riferimento.

Infine:

- nella **colonna 6** (“*Acconto separato*”), qualora il versamento dell’acconto sia stato effettuato in modo separato, va **indicato il codice 1**, altrimenti il **codice 2**;
- nella **colonna 7** (“*Attribuzione perdite*”), al fine di indicare il criterio utilizzato per l’eventuale attribuzione delle **perdite fiscali** residue nelle ipotesi di **interruzione anticipata della tassazione di gruppo** ([articolo 5 D.M. 09.06.2004](#)), va inserito il codice:

1. attribuzione alla società o ente consolidante;
2. attribuzione proporzionale alle società che hanno prodotto le perdite;
3. attribuzione alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalle precedenti.

Seminario di specializzazione

## LA REVISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)